



CL. 02-18-02/1627/2019/X

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO N. 1623
*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,*

trattazione in Aula

trattazione in Commissione

OGGETTO: *Disegno di legge al Senato della Repubblica n. 950 sul riconoscimento della capacità giuridica del concepito: coinvolgere le reti nazionali attive sul tema in questione al fine di giungere ad una chiara presa di posizione in merito.*

Il Consiglio regionale del Piemonte,

premesso che

- in data 20 novembre 2018 è stato depositato in Senato della Repubblica il Disegno di legge n. 950 di iniziativa del Senatore Gasparri, volto a modificare l'articolo 1 del codice civile in materia di riconoscimento della capacità giuridica del concepito, che attualmente recita: *"La capacità giuridica si acquista da momento della nascita"*, proponendo di anticipare tale attribuzione di soggettività al momento del concepimento. Tale atto è stato assegnato alla 2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente il 22 dicembre 2018 ma non è ancora iniziato l'esame;

premesso, altresì, che

- riconoscere giuridicamente l'embrione significa di fatto equipararlo ad una persona e, dunque, equiparare l'aborto, come conseguenza diretta, all'omicidio, un reato che prevede il carcere. Pertanto, tale proposta ha l'obiettivo evidente di vietare

l'interruzione di gravidanza e condannare alle prigioni le donne che decidono di far valere quello che è un loro diritto, come accade in altri paesi;

sottolineato che

- il succitato disegno di legge si pone in aperto contrasto non solo con la Costituzione repubblicana, ma anche con i più basilari principi di civiltà giuridica, ereditati dalla millenaria tradizione del diritto romano e, dietro ad una apparentemente innocua sfumatura tecnico-giuridica, nasconde la chiara intenzione di impedire alle donne di esercitare la propria fondamentale autonomia in materia riproduttiva e, dunque, di colpire le premesse su cui è fondata e costruita la legge 22 maggio 1978, n. 194 *"Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza"*;

evidenziato ancora che

- le premesse della sopra richiamata legge sono state tracciate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 18 febbraio 1975; in quell'occasione la Suprema Corte è stata molto chiara nel riconoscere, da un lato, che la tutela del concepito ha valore costituzionale, bilanciando, però, al tempo stesso il diritto di chi è già persona (la donna) ad autodeterminarsi sul proprio corpo con il diritto di chi persona *"deve ancora diventare"* (e cioè l'embrione);
- con tale pronuncia è stato sancito il principio fondamentale secondo cui *"l'interesse costituzionalmente protetto relativo al concepito può venire in collisione con altri beni che godano pur essi di tutela costituzionale e che, di conseguenza, la legge non può dare al primo una prevalenza totale ed assoluta, negando ai secondi adeguata protezione."*;

dato atto che

- nell'ipotesi in cui il DDL n. 950 compisse il suo cammino, fino ad arrivare all'approvazione, diventerebbe impossibile applicare la Legge 194, anche nella fattispecie dell'aborto terapeutico o nel caso in cui vi sia la necessità per la madre di assumere cure pregiudizievoli per il nascituro, come ad esempio le cure

chemioterapiche per i tumori, poiché la tutela del nascituro verrebbe elevata a valore assoluto e non bilanciabile con la libertà della donna, in aperto contrasto con gli articoli 13 e 32 della Costituzione e con la giurisprudenza costituzionale sopra richiamata;

ritenuto, infine, che

- tale proposta costituisce un ulteriore segnale di una preoccupante e vergognosa involuzione culturale e politica che vuole rimettere in discussioni fondamentali conquiste in materia di autonomia di scelta della donna, in particolare nella sfera della sessualità e riproduzione, già manifestatosi con la presentazione nel mese di settembre 2018, sempre in Senato, del DDL n. 735 avente ad oggetto *“Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità”*;

Tutto ciò premesso e considerato,

IMPEGNA

la Giunta regionale del Piemonte

- **a coinvolgere**, in sede di Conferenza Stato-Regioni, le altre regioni sul tema in questione al fine di giungere ad una chiara presa di posizione in merito al disegno di legge n. 950 in discussione presso la 2^a Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica.

Torino, 27 marzo 2019

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)